



FAQ - Frequently Asked Questions

aggiornate al 27.06.2024

1. Vorrei avere informazioni per la candidatura a Capitale italiana dell'arte contemporanea, copia del bando con dettagliato elenco dei requisiti richiesti nel progetto e ulteriori approfondimenti e/o allegati da presentare, oltre al nominativo di un referente che affianchi la città per eventuali consulenze.

È possibile trovare quanto richiesto accedendo alla pagina web <https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/ciac-2026/> in cui è riportato il bando oltre a tutte le informazioni necessarie alla candidatura e alla compilazione della domanda di partecipazione.

2. È possibile avere un colloquio telefonico in merito al bando “Capitale italiana dell'arte contemporanea”?

No, il bando prevede che si possano chiedere chiarimenti esclusivamente all'indirizzo dg-cc.ciac@cultura.gov.it.

3. Con riferimento all'art. 1 comma 2 del Bando, si chiede se una Città metropolitana può essere considerata soggetto destinatario del bando e può presentare candidatura. Essendo ente di area vasta, rappresenta i vari Comuni da cui è composta e il rappresentante legale è il Sindaco metropolitano, nonché Sindaco del Comune capoluogo.

L'articolo 1 comma 2 del bando recita: «Possono candidarsi i Comuni italiani, in forma singola o aggregata, anche all'uopo costituita». Pertanto non è possibile candidare la Città metropolitana in quanto tale, ma il Comune capoluogo con eventualmente, in forma aggregata, alcuni o tutti i Comuni che compongono la Città metropolitana.

4. È possibile richiedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, fissato per il prossimo 30 giugno 2024?

Come indicato all'art. 3 del bando e come è ribadito con maggiore incisività al primo punto dell'allegato 1, «Entro il 30 giugno 2024, pena l'esclusione dalla procedura di selezione, i Comuni italiani, in forma singola o aggregata, anche all'uopo costituita, a seguire “Comuni” o “Comune”, che intendono candidarsi al titolo di “Capitale italiana dell'arte contemporanea” per l'anno 2026, presentano la domanda, completa di Dossier per la partecipazione al presente Bando».

5. In caso il Comune candidato non venga selezionato, questo Comune sarà ammissibile alla candidatura per le annualità successive oppure ne sarà escluso?

Con riferimento all'art. 3 comma 1 del bando, «i Comuni candidati non possono partecipare all'edizione successiva della procedura di selezione». Pertanto, la candidatura di un Comune, a prescindere che sia o non sia stato selezionato nell'edizione in corso, non sarà ammissibile per l'annualità immediatamente successiva.

6. La domanda di partecipazione può essere messa sulla carta intestata del comune che fa domanda o si deve utilizzare proprio il file con il logo del Ministero?

Come specificato nell'*Allegato 1, punto 1. DOMANDA DI CANDIDATURA di cui all'articolo 3, comma 1 del Bando* «La candidatura deve essere redatta su carta intestata del Comune e deve essere sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente proponente o capofila, con firma digitale». La domanda di ammissione, dunque, dovrà essere redatta su carta intestata del comune al Comune responsabile della proposta, senza il logo del Ministero della Cultura. Se il progetto è presentato da una aggregazione di Comuni, la carta intestata sarà quella del Comune capofila che è l'unico referente davanti all'Amministrazione.

7. La domanda di partecipazione, il dossier di candidatura, la sintesi del progetto, l'immagine esemplificativa e il logo devono essere inviati in un'unica mail?

La proposta progettuale presentata da un Comune italiano, in forma singola o aggregata, anche all'uopo costituita, va inviata in una unica PEC all'indirizzo di posta elettronica dgcc.ciac@pec.cultura.gov.it. È obbligatorio, pena esclusione, inserire l'oggetto "Candidatura per Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026" (cfr. *Allegato 1, punto 2. DOSSIER DI CANDIDATURA di cui all'articolo 3, comma 2 del Bando*).

8. La sintesi del progetto, l'immagine esemplificativa e il logo sono tre file distinti, ma qual è la dimensione massima di ciascun file?

Il bando definisce esclusivamente il peso massimo di 25 MB per il Dossier (cfr. *Allegato 1, punto 2. DOSSIER DI CANDIDATURA di cui all'articolo 3, comma 2 del Bando*). Tuttavia la dimensione massima dei file allegati dovrà essere conforme ad un unico invio mediante posta elettronica certificata.

9. Nel Dossier di presentazione è necessario inserire anche le lettere di adesione di enti, artisti, ed altri soggetti coinvolti nel progetto che si intende realizzare?

Il Bando non prevede esplicitamente l'obbligo di consegnare documenti di adesione, tuttavia il Dossier deve contenere tutto quanto sia necessario alla Commissione al fine di valutare agevolmente la candidatura. A titolo esemplificativo, tale documentazione può contenere accordi tra Comuni, in caso di candidatura di aggregazione di Comuni; accordi con particolare riferimento alle reti tra enti pubblici o tra enti pubblici ed enti privati non profit; eventuali impegni di cofinanziamento.

10. L'art. 2 del Bando lettera c) favorisce la costituzione di reti tra enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro specializzati sull'arte contemporanea. Le reti possono essere già costituite e rafforzate dal progetto? Nello specifico un Comune può candidare un progetto in cui partecipano anche enti pubblici e altre associazioni di terzo settore della città e del territorio specializzate in arte contemporanea?

Richiamando l'art. 2 comma 2 lettera c) [«favorire la costruzione di reti tra enti pubblici (musei, centri d'arte, istituzioni) ed enti privati senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, spazi indipendenti, spazi non-profit) votati alla ricerca e alla sperimentazione sull'arte contemporanea»] e lettera f) [«promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori visivi, performativi e creativi anche attraverso la creazione di reti e filiere di settore»], e l'art. 3 comma 2 lettera e) [«gli obiettivi che si intendono perseguire (...) costruzione di reti tra enti pubblici e privati senza scopo di lucro volti alla ricerca e alla sperimentazione sulle arti contemporanee»], è ammissibile sia valorizzare e rafforzare reti precostituite fra enti pubblici oppure fra enti pubblici e privati senza scopo di lucro, sia crearne di nuove.

11. È opportuno formalizzare o concretizzare le reti locali con intese *ad hoc* o manifestazioni di interesse? Nel caso affermativo è possibile allegare relativa documentazione?

Al fine di una corretta valutazione da parte della giuria è necessario formalizzare o concretizzare le reti locali con intese *ad hoc* o manifestazioni di interesse e allegare alla proposta la relativa documentazione.

12. L'intervento di riqualificazione è obbligatorio? Se sì, sono obbligatorie spese di ristrutturazione oppure la riqualificazione dello spazio si può declinare in altri modi?

La riqualificazione è intesa sia come concreta azione nello spazio adibito alla fruizione dell'arte contemporanea sia come azione di partecipazione e coinvolgimento collettivo alle sue attività. Qualora fossero inseriti nel progetto costi di ristrutturazione questi devono essere debitamente documentati.

13. Cosa si intende per "organo incaricato dell'elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati"?

Per "organo incaricato dell'elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati" si intende la struttura alla quale viene affidata la funzione di elaborare, promuovere, attuare e monitorare il progetto (project management).

14. L'“organo incaricato dell'elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati” deve essere interno al soggetto proponente?

Il project manager può essere sia un dipendente pubblico interno al proponente o ad altro ente pubblico partner, sia un collaboratore esterno all'ente. In questo caso il compenso andrà inserito con opportuna voce in fase di rendicontazione.

15. La gestione del progetto può essere deputata a un'associazione fra enti pubblici e privati?

È possibile prevedere un'associazione tra enti pubblici proponenti e realtà private non profit.

16. La gestione del progetto può essere affidata a una realtà terza privata o ETS?

È possibile affidare la progettazione a un ente del terzo settore.

17. In caso di partnership, come documentare l'accordo fra città?

In caso di partnership fra Comuni per partecipare in forma aggregata come previsto dal bando, è necessario allegare la documentazione che attesti l'accordo con indicati il Comune capofila, i ruoli e gli impegni di ogni singola parte.

18. Il co-finanziamento è necessario?

Il co-finanziamento non è obbligatorio ma, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, rappresenta comunque un elemento di merito nella valutazione comparativa dei progetti candidati; si chiarisce che il co-finanziamento è inteso come contributo monetario, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili.

19. È necessario indicare e valorizzare esplicitamente eventuali co-finanziamenti nel budget di progetto da presentare nel Dossier rispettando quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato?

Sì, è necessario indicare esplicitamente eventuali co-finanziamenti nel budget di progetto, oltre che dettagliare nel Dossier tali piani di co-finanziamento.

20. Sostenibilità economico-finanziaria: è possibile inserire in questa voce il co-finanziamento che metterà a disposizione un ente pubblico per la rigenerazione di un determinato luogo al fine di realizzare l'hub culturale?

Rispetto alla sostenibilità economico-finanziaria, l'art. 3, comma 2, lettera d) specifica, nella redazione del Dossier, previa esclusione, che vada inserita: «una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, evidenziando i piani di cofinanziamento». È necessario indicare esplicitamente eventuali co-finanziamenti nel budget di progetto, oltre che dettagliare nel Dossier tali piani di co-finanziamento. Dunque il co-finanziamento da lei menzionato andrà indicato in questa sede.

21. È ammesso il co-finanziamento in *kind*?

Non sono ammessi co-finanziamenti in *kind*, cioè attraverso l'erogazione di beni e servizi, salvo poter conteggiare una quota delle ore/uomo dei Comuni proponenti dei dipendenti coinvolti nel progetto. Sono ammessi, in questo senso e solo per la quota corrispondente all'effettivo svolgimento delle mansioni, i costi del personale interno al Comune proponente generalmente relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo, sottoscritto dal legale rappresentante del Comune proponente.

22. Occorre documentare nel Dossier di candidatura l'impegno del soggetto a co-finanziare?

Essendo il co-finanziatore quel soggetto – con personalità fisica o giuridica – che si impegna a sostenere economicamente il progetto erogando al soggetto proponente un contributo monetario per la realizzazione del progetto stesso e quindi non essendo beneficiario del contributo in caso di vincita del bando, non è richiesta in questa fase documentazione di attestazione e va semplicemente dichiarato in fase di domanda di ammissione. Una attestazione formale di co-finanziamento potrà essere richiesta in caso di selezione del progetto e di proclamazione di Capitale italiana dell'arte contemporanea.

23. Nel budget è possibile valorizzare, a titolo di co-finanziamento, altre fonti di finanziamento nazionale o europeo (ad es. fondi PN Metro/PNC/PNRR/progetti europei) che insistono sugli interventi di riqualificazione previsti dalla progettualità della Capitale dell'arte contemporanea?

Per i progetti finanziati nell'ambito del bando vige il divieto di doppio finanziamento, per cui il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere sia sui fondi erogati dal contributo per la Capitale italiana dell'arte contemporanea, sia da altre fonti di finanziamento pubbliche nazionali ed europee. È fatta salva la possibilità di cumulare fonti di finanziamento pubbliche nazionali ed europee differenti solo a patto che queste coprano diverse tipologie di costi.

24. Ai fini della candidatura è necessario presentare un progetto esecutivo dell'intervento o è sufficiente l'idea progettuale con piano dei costi e possibili coperture?

L'art. 3 del Bando, redatto secondo l'Allegato tecnico (Allegato 1), specifica il contenuto del Dossier da presentare, pena esclusione. Il grado del dettaglio non è indicato tuttavia è necessario presentare tutto quanto renda chiaro il progetto e la sua sostenibilità ai fini della valutazione della commissione.

25. Non capiamo in maniera esplicita se all'interno dell'invio del materiale entro il 30 giugno 2024, ci debba essere un elenco delle spese.

Come indicato all'art. 3 del bando (Procedura di selezione) comma 2 «Il dossier di candidatura, redatto secondo l'Allegato tecnico (Allegato 1), deve contenere e indicare a pena di esclusione [...] d) una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, evidenziando i piani di cofinanziamento», la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria può includere un quadro economico. Resta inteso che un quadro economico del progetto sarà richiesto a seguito dell'eventuale assegnazione del titolo e prima dell'avvio della fase esecutiva del progetto.

26. Non capiamo se l'allegato 1 - punto 4 "Elenco Spese Ammissibili" è solamente un elenco di linee guida per le spese che dovranno essere rendicontate, oppure è una richiesta esplicita in fase di invio del Dossier per avere un programma di spese.

L'allegato 1 indica, a titolo meramente esplicativo, alcuni costi ammissibili/non ammissibili al fine di agevolare l'elaborazione del piano economico utile per la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

27. Quali sono le spese ammissibili?

È possibile inserire tutti i costi necessari alla realizzazione del progetto a esclusione di spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli (PC, tablet, etc), spese forfettarie e di diaria, compensi per il personale interno alle amministrazioni pubbliche, manutenzione ordinaria di immobili, erogazioni liberali, spese per controversie, accordi, registrazioni di atti, interessi, sanzioni, etc.

28. Schermi e ledwall che siano parte di installazioni artistiche vanno considerati beni strumentali durevoli (quindi spesa non ammissibile) oppure costituiscono spese ammissibili?

Le spese relative ai beni durevoli non sono ammissibili al finanziamento del Ministero come specificato all'allegato 1. Sono ammesse spese per il noleggio di strumentazioni tecniche necessarie all'espletamento delle attività. Qualora tali beni siano parte integrante di opere d'arte e costituiscano un *unicum* con le stesse rientrano nei costi di produzione dell'opera; qualora invece siano intesi come strumenti di riproduzione dell'opera si intendono come beni durevoli. Eventuali beni strumentali e durevoli possono essere eventualmente acquistati con fondi di cofinanziamento.

29. A partire da quale data si intende ammissibile la spesa? Nel caso è possibile includere nel Dossier interventi già avviati al momento della presentazione della candidatura?

Non sono ammesse spese antecedenti la pubblicazione dei risultati, la proclamazione e la conseguente accettazione da parte del vincitore. Non sono oltremodo ammesse spese successive alla data di scadenza del progetto previsto al bando. Tutte le spese dovranno essere dimostrabili e finalizzate all'attuazione del progetto.

30. La progettazione delle attività e la predisposizione dei lavori di adeguamento preliminari dei luoghi/spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea possono essere precedenti all'eventuale proclamazione per consentire lo svolgimento effettivo di interventi per «la riqualificazione e rigenerazione degli spazi e delle aree per la fruizione dell'arte contemporanea» (art. 4)?

Il completamento è inteso come opportunità di portare a termine azioni o progetti in essere per cui la proclamazione di capitale potrebbe offrire una opportunità; tuttavia i lavori e le nuove progettazioni sono intese come nuovi lavori da avviare dopo la proclamazione e non come inclusione di spese e lavori già eseguiti. Saranno quindi accettati esclusivamente lavori eseguiti e spese sostenute a partire dall'accettazione: non è possibile fatturare spese pregresse o lavori in corso che siano antecedenti alla proclamazione. Tali spese dovranno essere finalizzate all'attuazione del progetto presentato e dimostrabili.

31. L'eventuale affidamento esterno di incarico di progettazione è da considerarsi spesa ammissibile in quanto “produzione tecnica e scientifica del progetto”?

Sì, le spese per l'incarico di progettazione sono da considerarsi spese ammissibili; a mero titolo esemplificativo, sono ammissibili spese per personale coinvolto nella progettazione in particolare per il project manager e/o responsabile del progetto purché esterno all'Amministrazione proponente. Sono altresì ammissibili le spese per il direttore artistico e/o uno o più curatori per ogni singola attività prevista.

32. Rispetto a quanto disposto dall'art. 7 in merito all'erogazione del finanziamento, si intende che il contributo verrà erogato al 50% alla data di firma del disciplinare e al 50% entro il primo semestre 2025. Si chiede pertanto di confermare la correttezza del meccanismo erogatorio - che prevedrebbe *de facto* un anticipo totale del finanziamento - e di conseguenza di specificare quali siano le forme previste di spesa e di rendicontazione per le attività che si andranno a realizzare nel corso del 2026 (es. eventi, mostre, manifestazioni, interventi).

Si conferma che il finanziamento sarà erogato come da art. 7 comma 3 lettera a) e b) del bando. Per l'erogazione della seconda tranche potrà essere subordinata alla consegna di una relazione dettagliata e di ulteriori specifiche richieste dalla Direzione Generale. Tutte le azioni saranno sottoposte a monitoraggio e verifica del conseguimento degli obiettivi (art. 8 comma 3 e comma 5). Tali azioni possono avvenire anche attraverso ispezioni, richiesta di relazioni, invio di documenti contabili. Come previsto dal citato art. 8 comma 5, "Entro due mesi dal termine dell'anno di svolgimento delle attività progettate, il Comune, in forma singola o aggregata, anche all'uopo costituita, insignito del titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2026 presenta una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, comprensiva della rendicontazione di tutte le spese sostenute, della valutazione di impatto, nella quale dà conto dei

risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti dal Dossier di candidatura." Il mancato rispetto di quanto previsto dal bando o dalle norme in vigore potrà determinare il recupero dei finanziamenti erogati.

33. Circa la procedura di rendicontazione del contributo di un milione che il Ministero della Cultura erogherà alla città aggiudicataria del titolo, si dovrà rendicontare esclusivamente il milione di euro erogato dal Ministero o l'intero budget dedicato alla realizzazione del programma culturale che potrebbe ammontare ad esempio a 5 milioni di euro? In questo caso si dovrebbero rendicontare anche i costi coperti da entrate ad esempio da Fondazioni, aziende sponsor, servizi in kind e così via?

Rispetto al rendiconto delle spese, si precisa che entro due mesi dalla conclusione del progetto si dovrà consegnare un report dettagliato, anche con riferimento alle spese sostenute, per l'intero progetto; si specifica che, per il solo importo di un milione erogato dal Ministero come contributo in caso di vincita, è necessario un rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentabili. Si precisa altresì che, per essere ammissibili, le spese sostenute con il contributo di un milione di euro erogato dovranno essere conformi alle regole definite dal bando e dal suo allegato (cfr. *Allegato 1, punto 4. ELENCO SPESE AMMISSIBILI di cui all'articolo 7, comma 4 del Bando*).

34. Il Dossier può contenere anche video (o link esterni a video) o solo cartacea?

Per i contenuti del Dossier, trova le indicazioni in merito al formato ammissibile nell'Allegato tecnico (Allegato 1).

35. In sede di rendicontazione il Comune può presentare anche spese sostenute direttamente da soggetti partner coinvolti nel progetto, oppure tutte le spese da rendicontare al Ministero dovranno essere state pagate direttamente dal Comune (ente proponente la candidatura)?

Le spese sono rendicontate dall'ente proponente, dunque dal comune singolo o capofila in caso di aggregazioni, unico referente nei confronti dell'amministrazione. Se è previsto un partner di progetto i cui accordi sono esplicitamente definiti da un accordo formale e sottoscritto dalle parti in cui sono disciplinate anche le singole responsabilità e la divisione delle spese, è possibile rendicontare anche le spese sostenute direttamente dai partner. L'amministrazione non può però entrare nei meriti e in eventuali contenziosi rispetto alle modalità di rimborso.